



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Industria**

<b>Sommario:</b>	CNR – Attivita' svolta come privato, in regime di concorrenza – E' da assoggettare ad IVA – Sentenza Corte di Giustizia CEE 17.10.1989 , cause riunite nn 231/87 e 129/88 – Direttiva Comunitaria n 388/77/Ce - Risoluzione n 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate -- Infondatezza del Ricorso Straordinario(secondo la fattispecie concreta ).
<b>Estremi del provvedimento:</b>	Parere CGA, SS RR n 41/10 del 15 marzo 2010, ric str 915.08.8
<b>Massima:</b>	<p>Gli enti non commerciali, fra i quali si ricomprende certamente il ricorrente Consiglio di Ricerca Nazionale (CNR) , sono caratterizzati dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo principale lo svolgimento di un'attività di natura imprenditoriale.</p> <p>Le attività svolte dal CNR nell'ambito dell'oggetto sociale previsto dalla legge(art 3 del decreto Legisl. N 127 del 2003) , certamente sono da classificare soggettivamente di tipo non imprenditoriale e come tali da escludere dal campo di imposizione dell'IVA. Tuttavia, quando queste attività possono essere svolte anche dai privati, in concorrenza con l'Ente Pubblico, si dovrà tener conto che il mancato assoggettamento non provochi distorsioni di concorrenza di una certa importanza, per cui sono da ricomprendere nelle attività commerciali soggette all'IVA quelle svolte mediante attività giuridica di diritto privato. In tal senso dispone con chiarezza la citata Direttiva all'art 4, paragrafo 5.</p> <p>Essa sottrae all'applicazione dell'IVA solo le operazioni effettuate da soggetti pubblici nell'esercizio di funzioni di tipo autoritativo, non imprenditoriale.</p>
<b>Note</b>	

**Redattore: Avv A Lazzara**

**Visto:**

